



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. CIMA"

P.ZZA DE GASPERI, 2 - 09040 GUASILA (CA) - C.F. 92104990921 - C.M. CAIC82800C

Tel. 070/986015 - sito internet: www.comprensivoguasila.edu.it

e-mail: caic82800c@istruzione.it ; caic82800c@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il R.D n. 1297 del 26 aprile 1928;

VISTO l'art. 328, comma 7 del D.Lgs. 297/1994;

VISTO il D.P.R. 249/1998 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 275/1999;

VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali";

VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;

VISTA la L. 169/2008;

VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la L. 70/2024;

DELIBERA

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

TITOLO PRIMO: Principi e finalità

Art. 1

1. Il presente Regolamento, in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogare ed il relativo procedimento.

È coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza

essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello scolaro e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sono adottati dal Consiglio di Interclasse e di Classe, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano la sospensione oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.

TITOLO SECONDO: Violazioni

Art. 2

1. Si configurano come violazioni lievi:

a) Presentarsi alle lezioni in ritardo.

2. Si configurano come mancanze gravi:

a) Disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione.

b) Lasciare lo smartphone acceso nello zaino.

c) Utilizzare lo smartphone o altri dispositivi con le medesime funzioni durante l'orario scolastico salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano Educativo Individualizzato o dal Piano Educativo Personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali, incluse condizioni di salute debitamente documentate.

d) Utilizzare altri dispositivi mobili e non per scopi che non siano di sola finalità didattica autorizzata.

e) Sporcare, danneggiare le proprie cose, quelle altrui, quelle della scuola.

f) Non rispettare e sprecare il cibo durante la mensa scolastica.

g) Non osservare le prescrizioni degli insegnanti.

h) Mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al personale non docente, ai compagni.

i) Assumere un comportamento di arroganza e insubordinazione con gli adulti.

j) Assumere comportamenti verbalmente e fisicamente aggressivi verso i compagni.

l) Reiterare un comportamento scorretto.

m) Non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (correre all'interno delle classi e di tutti gli spazi dell'Istituto, effettuare giochi non adeguati, etc.).

3. Si configurano come mancanze gravissime:

a) Sottrarre deliberatamente beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico,

dell'istituzione scolastica senza restituirla.

- b) Compiere atti di vandalismo sulle cose altrui e della scuola.
- c) Insultare e umiliare i compagni: costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste e omofobe.
- d) Compiere ripetutamente atti di violenza fisica sui compagni.
- e) Provocare lesioni ai compagni e al personale.
- f) Non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (manomettere gli estintori, sporgersi dalle finestre, addentrarsi in spazi e ambienti vietati, etc.).
- g) Compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità propria e altrui, come ad esempio il lancio o l'uso di oggetti potenzialmente pericolosi e il consumo di sostanze e bibite che alterano la percezione.
- h) Raccogliere e diffondere senza autorizzazione (attraverso social, siti internet, sms, posta elettronica) testi, immagini, filmati, audio e videoregistrazioni allo scopo di danneggiare altre persone.
- i) Diffondere dati personali propri e altrui acquisiti in ambito scolastico.

TITOLO TERZO: Sanzioni e procedure disciplinari

Art. 3

1. Le mancanze previste nell'art. 2.1 sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritta sul registro elettronico.

Il rimprovero scritto viene riportato nel registro elettronico dal docente. Il genitore ha il dovere di prenderne visione e apporre la presa visione.

Dopo la terza ammonizione, lo scolaro che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere sanzionato con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.

2. Le mancanze gravi di cui all'art. 2.2 vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte dei docenti della classe, riportata nel registro elettronico e controfirmata dal genitore attraverso la presa visione.

Nel caso di mancanze di cui all'art. 2.1. ripetute e di mancanze di cui all'art. 2.2, il Dirigente Scolastico comunicherà alla famiglia, per iscritto, che la reiterazione delle condotte già contestate e sanzionate da parte dei docenti, potrà prevedere sanzioni più gravi, sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni¹. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica.

3. La reiterazione delle mancanze gravi, di cui alla lettera l) dell'art. 2.2 e le mancanze gravissime previste dall'art. 2.3 vengono punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, fino a 15 giorni². Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica.

4. I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio di Interclasse e di Classe alla presenza di tutte le sue componenti. L'adunanza, presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

¹ Ai sensi del DPR 8 agosto 2025, n.134, la sanzione dell'allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 gg non è più prevista, ed è stata sostituita con "attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare" (da 1 a 2 giorni) e "attività di cittadinanza attiva e solidale" (da 3 a 15 giorni).

² Vedi nota precedente.

5. Le sanzioni dell'ammonizione orale e scritta di cui ai precedenti punti 1 e 2 possono essere sostituite o accompagnate in modo accessorio da provvedimenti educativi miranti al rimedio del danno, alla riflessione e al ravvedimento (cfr. appendice). Nel caso di sanzioni comportanti la sospensione dalle lezioni, previste al precedente punto 3, i provvedimenti menzionati possono essere convertiti in svolgimento di attività di riflessione e/o partecipazione ad attività di cittadinanza solidale o in alternativa alla manutenzione degli spazi scolastici.

MANCANZA	SANZIONI	SOGGETTI COMPETENTI AD INFLIGGERE LE SANZIONI
Ritardi ripetuti	1. Richiamo verbale. 2. Attività educativa da svolgere in classe e/o a casa. 3. Comunicazione scritta sul registro elettronico	Docente
Assenze ripetute	1. Richiamo verbale 2. Attività educativa da svolgere in classe e/o a casa 3. Convocazione dei genitori	Docente
Assenze collettive	1. Ammonizione scritta sul registro elettronico	Docente/Coordinatore
Assenze o ritardi non giustificati	1. Richiamo verbale 2. Ammonizione scritta sul registro elettronico	Docente
Mancanza di materiale occorrente	1. Richiamo verbale 2. Ammonizione scritta sul registro elettronico	Docente
Non rispetto delle consegne a casa	1. Richiamo verbale 2. Ammonizione scritta sul registro elettronico	Docente
Non rispetto delle consegne a scuola	1. Richiamo verbale 2. Ammonizione scritta sul registro elettronico	Docente
Allontanamento non autorizzato dall'aula o ritardo nel rientro in classe	1. Richiamo verbale 2. Ammonizione scritta sul registro elettronico	Docente
Allontanamento senza autorizzazione dall'Istituto	1. Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni. (Vedi art.3 punto 2)	DS dietro proposta del Consiglio di Classe / Interclasse
Uso non autorizzato di audiovisivi, mezzi elettronici e cellulari	1. Ammonizione scritta sul registro elettronico 2. Sospensione dalle lezioni con/senza diritto di frequenza, fino a 15 giorni. (Vedi art.3 punto 2)	Docente o Coordinatore di classe DS dietro proposta del Consiglio di Classe/ Interclasse
Divulgazione di immagini sconvenienti e/o diffusione di dati personali propri e altrui acquisiti in ambito	1. Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni. (Vedi art.3 punto 2)	DS su richiesta del consiglio di classe/Interclasse

scolastico		
Comunicazione e diffusione di foto e video altrui senza consenso, volta al fine di arrecare danno all'interessato a scopo denigratorio e no, con o senza diffusione online	1. Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni. (Vedi art.3 punto 2)	DS su richiesta del consiglio di classe/Interclasse
Comportamenti offensivi, aggressivi e persecutori commessi attraverso strumenti informatici o telematici.	1. Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni. (Vedi art.3 punto 2)	DS su richiesta del consiglio di classe/Interclasse
Uso di termini volgari in generale e in particolare se rivolti come insulto. Uso di espressioni offensive e lesive della dignità altrui	1. Ammonizione scritta sul registro elettronico 2. Sospensione dalle lezioni con/senza diritto di frequenza, fino a 15 giorni. (Vedi art.3 punto 2)	Docente o Coordinatore di classe DS dietro proposta del Consiglio di Classe/ Interclasse
Violenze psicologiche reiterate	1. Ammonizione scritta sul registro elettronico 2. Sospensione dalle lezioni con/senza diritto di frequenza, fino a 15 giorni. (Vedi art.3 punto 2)	Docente o Coordinatore di classe DS dietro proposta del Consiglio di Classe/ Interclasse
Atti di violenza o minacce	1. Ammonizione scritta sul registro elettronico e sospensione dalle lezioni senza diritto di frequenza fino a quindici giorni	DS su richiesta del Consiglio di Classe/ Interclasse
Espressioni o comportamenti tendenti, di proposito, ad emarginare o a ridicolizzare e discriminare altri studenti	1. Ammonizione scritta sul registro elettronico 2. Sospensione dalle lezioni senza diritto di frequenza	Docente / DS dietro proposta del Coordinatore di classe Consiglio di Classe/Interclasse
Furto o danneggiamento del materiale altrui e/o del decoro dell'ambiente scolastico	1. Ammonizione scritta sul registro elettronico 2. Sospensione dalle lezioni senza diritto di frequenza, fino a quindici giorni 3. Addebito/ripristino del danno	Docente / Coordinatore di classe Ds su richiesta del Consiglio di Classe/Interclasse
Violazione intenzionale delle norme di sicurezza (apertura delle porte antipanico, procurato allarme, ecc.)	1. Ammonizione scritta sul registro elettronico 2. Sospensione dalle lezioni con/senza diritto di frequenza, fino a 5 gg. (Vedi art.3 punto 2)	Docente / Coordinatore di classe DS su richiesta del Consiglio di Classe/Interclasse
Sottrazione o alterazione di documenti scolastici (compiti	1. Ammonizione scritta sul registro elettronico e sospensione dalle lezioni senza diritto di	DS su richiesta del Consiglio di Classe/ interclasse

in classe, manomissione dati sensibili dal registro elettronico, ecc.)	frequenza, fino a 15. (Vedi art.3 punto 2)	
Introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe	1. Ammonizione scritta sul registro elettronico e sospensione dalle lezioni con/senza diritto di frequenza, fino a quindici giorni o più. (Vedi art.3 punto 2)	Ds su richiesta del Consiglio di classe/Interclasse
Reati di compromissione dell'incolumità delle persone	1. Ammonizione scritta sul registro e sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni o più. (Vedi art.3 punto 2)	Consiglio di Classe/Interclasse, con ratifica del Consiglio di Istituto se superiore a 15 gg.
Fumo nei locali scolastici	1. Ammonizione scritta sul registro e sanzione pecuniaria prevista dalla legge	Docente/Responsabile divieto

Gli alunni che contravvengono ai propri doveri incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento; le sanzioni disciplinari devono essere irrogate dai competenti organi della scuola, in ogni caso i provvedimenti disciplinari devono rispondere a finalità educative e avere carattere temporaneo; va sempre salvaguardato il principio per cui la responsabilità è personale e in qualunque circostanza all'alunno deve essere data la possibilità di esporre le proprie ragioni e di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica.

Art. 4

Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 2.1 e 2.2 è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e vicine ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il registro elettronico e comunicazione da parte della Presidenza.

Per le sanzioni che comportano la sospensione dalle lezioni e che devono essere comminate dal Consiglio di Interclasse e di Classe, va data comunicazione dell'avvio del procedimento alla famiglia dell'alunno, da parte del Dirigente Scolastico, anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, vengono fissati la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. L'alunno ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico, e dai docenti di classe, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico, nel tempo intercorrente tra la comunicazione del procedimento e l'audizione, potrà comunicare con i genitori al fine di tentare una concertazione con essi degli atteggiamenti comunicativi e comportamentali da tenere verso l'alunno. Ciò allo scopo di ricercare la coerenza educativa ottimale tra scuola e famiglia.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

A seguito dell'audizione, potrà seguire, con decisione assunta a maggioranza:

- a. L'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente Scolastico ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati.
- b. La riammissione degli atti al Consiglio di Interclasse e di Classe per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 5

Assunzione del provvedimento disciplinare a cura del Consiglio di Interclasse di Classe

Il Consiglio viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dall'audizione in contraddittorio. In seduta, viene acquisito il verbale di audizione.

Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata in modo dettagliato la motivazione che ha portato al provvedimento.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dell'alunno interessato dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 6

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Art. 7

La sanzione della sospensione dalle lezioni può essere assunta anche "con obbligo di frequenza". Nel periodo in cui il minore è allontanato dalle lezioni, sarà impegnato con gli insegnanti della scuola in tutti gli spazi a disposizione dell'Istituto in attività legate ai provvedimenti accessori.

Art. 8

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine dell'anno scolastico in corso è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

In caso di trasferimento ad altro Istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, la sanzione viene comunicata al nuovo Istituto che potrà disporre l'assolvimento.

Art. 9

Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro Istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

TITOLO QUARTO: Impugnazioni

Art. 10

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico entro 15 giorni. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente, se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta, entro 30 giorni.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Interclasse e di Classe, è ammesso reclamo scritto entro 15 gg. dalla comunicazione del provvedimento al Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente. Il Dirigente, entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo, comunica all'interessato le conclusioni assunte dall'Organo di garanzia. In alternativa è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni.

TITOLO QUINTO: Pubblicità

Art. 11

Il presente regolamento è pubblicato sul sito web della scuola e può essere data copia alle famiglie che lo richiedono.

Guasila, 24/11/2025